



DIRETTIVA N. 1 DEL 12/06/2023

OGGETTO: Attestati FER per impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

Visto il comma 7 dell'art.15 del D.lgs n.28/2011, come sostituito dall'art.32-quater comma 1 del D.L.77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108 del 29/07/2021, che recita *“a decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano”*;

Visto che il suddetto articolo interessa nello specifico l'attività di installazione di impianti all'interno degli edifici di cui al D.M. n.37/2008;

Tenuto conto che l'installazione e la manutenzione straordinaria degli impianti energetici alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER) richiedono che il responsabile tecnico sia in possesso, oltre che dei requisiti fissati dal D.M.37/2008, anche di un attestato conseguito al termine di un percorso formativo con aggiornamento triennale;

Considerato che Infocamere sta elaborando un algoritmo che consenta il corretto inserimento automatico degli attestati FER sulle persone qualificate e che si è ancora in attesa che l'attuale MIMIT - Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex Mi.S.E.) fornisca un elenco degli enti formatori che potranno comunicarli agli uffici camerali;

Considerato che gli enti autorizzati a tenere i corsi devono trasmettere alle Camere di Commercio competenti per territorio i relativi attestati regionali;

Ritenuto applicabile, per interpretazione analogica, l'art.9, comma 4, della legge n.180/2011 che dispone in particolare che le certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al registro delle imprese e sono inserite dalle camere di commercio nel repertorio economico amministrativo (REA), seppur tali attestati si riferiscano esclusivamente a persone fisiche con cariche tecniche interne alle imprese e non alle imprese medesime;

Considerato che l'ufficio Registro Imprese, sin dalla decorrenza della nuova normativa (01/01/2022), seppur in assenza dell'algoritmo succitato e dell'intervento del MIMIT, ha comunque consentito l'aggiornamento d'ufficio della visura con l'attestato in questione, seppur esclusivamente con una istanza inviata a mezzo PEC dagli enti certificatori;

Ritenuto di voler facultizzare anche le stesse imprese interessate all'invio dell'attestato FER conseguiti dal proprio responsabile tecnico in caso di inerzia dell'ente certificatore, al fine di evitare ricadute negative sulle medesime in termini di discriminazione rispetto a quelle situate in altri territori;

Ritenuto, pertanto, di provvedere a riguardo e nelle more di specifiche e necessarie indicazioni ministeriali e dell'implementazione di una procedura automatizzata;



Dispone

- che l'impresa ha la facoltà di documentare l'avvenuta effettuazione dell'aggiornamento professionale periodico relativo all'attestato FER presentando telematicamente un'apposita pratica di Comunicazione Unica come segue:
 - **per le ditte individuali:** modello I2 con allegato Int.P, riquadro abilitazioni professionali (riq.10), con il pagamento di Euro 18,00 di diritti di segreteria e in esenzione dell'imposta di bollo;
 - **per le società:** modello S5 con allegato Int.P, riquadro abilitazioni professionali (riq.10), con il pagamento di € 30,00 di diritti di segreteria e in esenzione dell'imposta di bollo;Occorre, inoltre, allegare l'attestato FER (scansionato in formato pdf/a e firmato digitalmente da chi presenta la pratica) per l'aggiornamento ed indicare nelle note della modulistica quanto segue: *“DEPOSITO ATTESTATO FER – macrotipologia___ conseguito dal sig. _____ il_____ (indicare la validità triennale) rilasciato da (indicare l'ente certificatore)”*, con la seguente dichiarazione:
“Il sottoscritto (indicare il titolare / legale rappresentante / professionista incaricato) dell'impresa, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto, dichiara:
 - *che l'attestato FER allegato alla presente pratica è stato prodotto mediante scansione dell'originale analogico in formato pdf/a firmato digitalmente;*
 - *che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale;*
 - *che il sig. (indicare il cognome e nome del responsabile tecnico) ha regolarmente ottenuto il riconoscimento della qualificazione rilasciata ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii.”.*
- che non è previsto un termine per il deposito dell'attestato in quanto trattasi di un adempimento facoltativo;
- che in caso di diretta trasmissione dell'attestato FER alla Camera di Commercio da parte degli Enti formatori si procederà all'inserimento mediante l'apertura di un protocollo d'ufficio, con i dati succitati.

La presente direttiva è immediatamente esecutiva.

Il Conservatore del Registro delle Imprese

dott.ssa Lorella Palladino

firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005